

**Allegato A alla deliberazione DC/PRO/2018/7**  
**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI (TARI)**  
**APPROVATO CON DELIBERA PG N. 80301/2014 E SS.MM.II.**

**Art.1**  
**(modifiche all'art.10)**

1. All'art.10 sono apportate le seguenti modificazioni:

**versione vigente**

**Art.10**

**RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI O NON ASSIMILABILI**

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 682 L.147/13 l'individuazione delle superfici di cui al comma 1 è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera area di lavorazione (o – per le attività industriali, se ed in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili- all'intera superficie dei locali e/o aree facenti parte dello stabilimento) le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>% di riduzione della superficie promiscua</b>
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
ALTRE ATTIVITA' DI TIPO INDUSTRIALE PRODUTTIVE DI RIFIUTO SPECIALE NON ASSIMILATO/NON ASSIMILABILE DIVERSO DA QUELLO RICONDUCIBILE ALLE SOPRA-	30%

ELENCALE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
STUDI E LABORATORI ODONTOIATRICI	20%
MAGAZZINI (se ed in quanto produttivi di rifiuto di imballaggio terziario)	10%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649,ultimo periodo, della L.147/13, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.21) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### **Proposta di modifica**

#### **Art.10**

#### **RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI O NON ASSIMILABILI**

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 682 L.147/13 l'individuazione delle superfici di cui al comma 1 è effettuata in maniera forfettaria **applicando all'intera superficie dei locali e/o aree** le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
ALTRE ATTIVITA' DI TIPO INDUSTRIALE PRODUTTIVE DI RIFIUTO SPECIALE NON ASSIMILATO/NON ASSIMILABILE DIVERSO DA QUELLO RICONDOCIBILE ALLE SOPRA- ELENATE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'.	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
STUDI E LABORATORI ODONTOIATRICI	20%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

**3bis. Alle superfici di vendita e/o alle aree destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%.**

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649,ultimo periodo, della L.147/13, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.21) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

**Art.2**  
**(modifiche all'art.13)**

1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale	Versione modificata
<p><b>Art.13</b> <b>UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4 DPR158/99 a favore delle utenze domestiche.</p> <p>2.L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.</p> <p>3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali e adibiti ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.</p>	<p><b>Art.13</b> <b>UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4 DPR158/99 a favore delle utenze domestiche.</p> <p>2.L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.</p> <p>3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche <b>al pari dell'immobile</b> di cui costituiscono pertinenze. In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali e adibiti ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.</p>

**Art.3**  
**(modifiche all'art.14)**

1. Il primo punto elenco della tabella inserita al comma 4 dell'art.14 è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Politiche - Sindacali - Sportive - Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi, Scuole, Biblioteche, Musei,...	1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Politiche - Sindacali - Sportive - Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi, Scuole, Biblioteche, Musei, <b>centri diurni</b> ,...

**Art.4**  
**(modifiche all'art.15)**

1. All'art.15 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale	Versione modificata
<p><b>Art. 15</b> <b>APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b></p> <p>1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.</p> <p>2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto:</p> <p>a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt;</p> <p>b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.</p> <p>c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000mt.</p> <p>3. In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell'art. 1 L.147/13 la tassa è dovuta nella misura del 20% , previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e al competente Settore Entrate-Ufficio TA.RI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.</p>	<p><b>Art. 15</b> <b>APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b></p> <p>1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.</p> <p>2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto:</p> <p>a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita <b>è di almeno 201 mt e non supera 500 mt;</b></p> <p>b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.</p> <p>c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000mt.</p> <p>3. In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell'art. 1 L.147/13 la tassa è dovuta nella misura del 20% , previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e al competente Settore Entrate-Ufficio TA.RI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.</p>

**Art.5**  
**(modifiche all'art.17)**

1. L'art.17 è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
<p><b>Art.17</b> <b>AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO</b></p> <p>1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano</p>	<p><b>Art.17</b> <b>AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO</b></p> <p>1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano</p>

<p>utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al riciclo direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13- le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.<sup>1</sup></p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, con un limite minimo di 1kg di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 30% del tributo dovuto (comprensivo del tributo provinciale);</p> <p>b) la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Gli utenti che già praticavano</p>	<p>utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al riciclo direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13- le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.<sup>2</sup></p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, con un limite minimo di 1kg di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 30% del tributo dovuto (comprensivo del tributo provinciale) <b>in relazione all'unità immobiliare a cui sia riferibile il rifiuto differenziato conferito; a tal fine, in mancanza di oggettivi riscontri, il rifiuto differenziato oggetto di conferimento si presume prodotto nell'abitazione di residenza del contribuente o, in mancanza, nell'abitazione di maggior superficie;</b></p> <p>b) la riduzione legata al compostaggio domestico - <b>da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta</b> - è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di</p>
--	--

1 Comma così integrato da deliberazione PG.N. 344638/2015.

2 Comma così integrato da deliberazione PG.N. 344638/2015.

<p>attività di compostaggio alla data del 31/12/2013 accedono d'ufficio per l'annualità 2014 alla scontistica per compostaggio in base agli elenchi forniti dal Gestore. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.</p> <p>3. In base al successivo riscontro del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuare il relativo conguaglio e/o rimborso.</p> <p>4. La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività a condizione che:</p> <p>a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;</p> <p>b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi). In ogni caso la suddetta agevolazione- in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato)- non potrà incidere per oltre il 30% sull'ammontare totale della tassa dovuta.</p> <p>5. La riduzione di cui al comma 4 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti . A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio TA.RI. tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>6. Ai fini della riduzione di cui al precedente comma 4 non si tiene conto in ogni caso dei rifiuti di imballaggio secondari eventualmente conferiti in</p>	<p>compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Gli utenti che già praticavano attività di compostaggio alla data del 31/12/2013 accedono d'ufficio per l'annualità 2014 alla scontistica per compostaggio in base agli elenchi forniti dal Gestore. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.</p> <p>3. In base al successivo riscontro del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuare il relativo conguaglio e/o rimborso.</p> <p>4. La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività <b>a condizione che il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo.</b></p> <p><b>In ogni caso la suddetta agevolazione- in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato)- non potrà incidere per oltre il 40% sull'ammontare totale della tassa dovuta.</b></p> <p>5. La riduzione di cui al comma 4 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti . A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio TA.RI. tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>6. Ai fini della riduzione di cui al precedente comma 4 non si tiene conto in ogni caso dei rifiuti di imballaggio secondari eventualmente conferiti in</p>
---	---

regime di raccolta differenziata, posto che- quand'anche considerabili rifiuti speciali assimilati -il loro riciclo/recupero costituisce un doveroso adempimento di legge.	regime di raccolta differenziata, posto che- quand'anche considerabili rifiuti speciali assimilati -il loro riciclo/recupero costituisce un doveroso adempimento di legge.
---	---

**Art.6**  
**(modifiche all'art.21)**

1. L'art.21 è modificato come segue:

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione modificata</b>
<p><b>Art. 21</b> <b>TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI</b></p> <p>1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:</p> <p>a) all'inizio del possesso o detenzione; b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) alla cessazione del possesso o detenzione.</p> <p>2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.</p> <p>3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 -nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.</p>	<p><b>Art. 21</b> <b>TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI</b></p> <p>1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:</p> <p>a) all'inizio del possesso o detenzione; b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) alla cessazione del possesso o detenzione.</p> <p>2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.</p> <p>3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 -nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.</p> <p><b>3bis. In deroga alle disposizioni del precedente comma 3, quando sia stato attivato un accesso al conferimento mediante il sistema di riconoscimento di cui all'art.13 del regolamento sullo svolgimento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati - che presuppone necessariamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione tassa rifiuti ai fini del rilascio della relativa tessera di accesso</b></p>



<p>4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.</p> <p>5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il bimestre solare in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.</p> <p>6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione</p>	<p><b>al cassonetto - l'obbligo dichiarativo TARI decorre dalle ore 24 del quinto giorno successivo a quello di acquisto della disponibilità dell'immobile. In tali ipotesi l'ufficio - ricevuta la dichiarazione- consegna al contribuente la tessera e l'attrezzatura idonea a consentire il riconoscimento del conferente (quali, a mero titolo esemplificativo, bidoncini, sacchi etc...) con le modalità concordate tra i competenti uffici comunali. Dallo scadere dei suddetti 5 giorni decorrono i termini per il relativo ravvedimento.</b></p> <p><b>Nelle ipotesi oggetto del presente comma, il termine entro cui regolarizzare la propria dichiarazione - con riferimento alle annualità successive a quella in cui si è acquisita la disponibilità dell'immobile - è fissato al 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.</b></p> <p>4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.</p> <p>5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il bimestre solare in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.</p> <p>6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare</p>
--	---

<p>tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.</p> <p>A tal fine si considera idonea prova di cessazione:</p> <p>a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;</p> <p>b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.</p> <p>c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;</p> <p>d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.</p> <p>7. La dichiarazione deve contenere:</p> <p>a) per le utenze domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);</li> <li>· indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.8 di questo regolamento;</li> <li>· data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.</li> <li>· indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;</li> </ul> <p>b) Per le utenze non domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di</li> </ul>	<p>successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.</p> <p>A tal fine si considera idonea prova di cessazione:</p> <p>a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;</p> <p>b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.</p> <p>c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;</p> <p>d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.</p> <p><b>La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva.</b></p> <p>7. La dichiarazione deve contenere:</p> <p>a) per le utenze domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);</li> <li>· indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.8 di questo regolamento;</li> <li>· data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.</li> <li>· indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;</li> </ul> <p>b) Per le utenze non domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);</li> </ul>
---	--

<p>nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;</li> <li>· la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.</li> <li>· indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;</li> </ul> <p>8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito della liquidazione trimestrale del tributo con allegati moduli di pagamento.</p> <p>9. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;</li> <li>· la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.</li> <li>· indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;</li> </ul> <p>8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito della liquidazione trimestrale del tributo con allegati moduli di pagamento.</p> <p>9. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari.</p>
--	--